



ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO: Tutela degli animali esposti al sole durante i bollettini meteo-climatici di livello 2 (allerta arancione) e livello 3 (bollino rosso) emanati dagli Organi competenti per il periodo estivo 2026.

IL SINDACO

VISTO il D.Lgs. 267 del 2000 "Testo Unico degli Enti Locali", con particolare riferimento all'articolo 50, comma 5, che attribuisce al Sindaco *p.t.* il potere di emanare Ordinanze contingibili e urgenti a tutela della salute pubblica;

VISTA la Legge 189/2004 Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali;

PRESO ATTO delle linee guida del Ministero della Salute sulle ondate di calore e sulla protezione degli animali esposti a temperature estreme;

PRESO ATTO, altresì, della richiesta di adozione di misure urgenti per la tutela del benessere degli animali durante la stagione estiva e le ondate di calore, formulata dall'Assessorato Regionale della Campania Tutela degli animali, acquisita al protocollo dell'Ente con n. 0021626/2026 del 07/07/2026;

RITENUTO che si rende necessario adottare misure temporanee e straordinarie per prevenire situazioni di maltrattamento, abbandono o incuria degli animali;

ORDINA

che la presente Ordinanza Sindacale sia applicata nei giorni in cui la Regione Campania immette bollettini climatici di:

- Livello 2 (allerta arancione);
- Livello 3 (bollino rosso);

relativi alle ondate di calore.

RICHIAMA I DIVIETI

emanati dagli organi competenti, prevedendo:

- l'assoluto divieto di esporre o lasciare stazionare gli animali d'affezione su balconi, terrazze, cortili o altri spazi aperti non protetti, qualora le previsioni meteo emesse dagli organi competenti (es. Protezione Civile/ARPA) segnalino ondate di calore o temperature superiori a 30°C;
- che gli animali custoditi all'aperto devono disporre di un riparo idoneo, ombreggiato, nonché di acqua fresca di abbeverata sempre disponibile;
- il tassativo divieto di lasciare qualsiasi animale all'interno di autoveicoli parcheggiati al sole o all'ombra, anche se con finestrini parzialmente aperti, durante le ore diurne;
- Vietare di sottoporre gli animali (in particolare i cani) ad attività motoria intensa nelle ore a più alto rischio di colpi di calore (dalle ore 11:00 alle ore 18:00);

VIGILANZA e CONTROLLI

la Polizia Locale e i servizi veterinari dell'ASL, per quanto di competenza, sono incaricati della vigilanza sull'osservanza della presente Ordinanza.

SANZIONI

La violazione della presente Ordinanza comporta:

- sanzioni amministrative da Euro 25 a Euro 500 ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000;
- segnalazione all'Autorità Giudiziaria nei casi configurabili come maltrattamento animale ai sensi dell'art. 544 -ter c.p.;

Dispone che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito *internet* del Comune di Angri.

La presente Ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza a:

- Comando Polizia Municipale,
- Giunta comunale;
- Servizi dell'Ente;
- Comando Stazione Carabinieri di Angri;
- Commissariato di Polizia di Stato;
- Protezione Civile Regionale;
- Assessorato alle Politiche giovanili, Sport, Protezione Civile, Biodiversità, Politiche di riforestazione, Pesca e acquacoltura, Tutela degli animali della Regione Campania.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede competente, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n.104, recante il "*Codice del processo amministrativo*".



Comune di Angri
Il Sindaco p.t.
Dott. Alfonso Scoppa

Documento di consultazione